

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-865 del 01/04/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. RICCI GIORGIO S.R.L. con sede legale in Comune di Longiano, Via Emilia n. 2462. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a commercio ricambi industriali nuovi e usati sito nel Comune di Longiano, Via Emilia n. 2462
Proposta	n. PDET-AMB-2016-883 del 01/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno uno APRILE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. RICCI GIORGIO S.R.L. con sede legale in Comune di Longiano, Via Emilia n. 2462. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a commercio ricambi industriali nuovi e usati sito nel Comune di Longiano, Via Emilia n. 2462.**

## **IL DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Visto** il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

**Vista** la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

**Vista** la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Longiano in data 07/08/2015 acquisita al Prot. Com.le 9910 del 10/08/2015 e dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov.le 72980 del 18/08/2015, da **RICCI GIORGIO S.R.L.**, nella persona di Marco Pasolini, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Longiano, Via Emilia n. 2462, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento adibito a commercio ricambi industriali nuovi e usati, sito nel **Comune di Longiano, Via Emilia n. 2462**, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura bianca;
- valutazione di impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 10/09/2015 Prot. Com.le 11059, acquisita al Prot. Prov.le 80056 del 15/09/2015, formulata dal SUAP del Comune di Longiano ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

**Considerato** che in data 06/10/2015 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Longiano la documentazione integrativa richiesta relativa all'impatto acustico, acquisita al Prot. Prov.le 91909 del 26/10/2015;

**Preso atto** che, in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 14186 del 20/11/2015, acquisita al Prot. Prov.le 99258 del 20/11/2015, il Responsabile del Settore Servizi Tecnici del Comune di Longiano ha comunicato quanto segue: “...*(omissis)*...visto il parere rilasciato da ARPA ns. prot. 14104, 19.11.2015 per la ditta in oggetto dove si prende atto delle dichiarazioni rese in materia di inquinamento acustico....*(omissis)*, **PRENDE ATTO** delle conclusioni contenute nella valutazione di impatto acustico di ARPA;”

**Viste** le valutazioni di Arpa espresse nel sopraccitato parere di seguito riportate “*Con riferimento alla richiesta di parere dell’istanza in oggetto indicata, rilevato che l’Autorizzazione Unica Ambientale comprende una dichiarazione resa in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011 n. 227, a firma dell’Ing. Antimi Andrea, tecnico competente in acustica, con la presente si prende atto di tale dichiarazione in merito all’impatto acustico, con la quale il TCA dichiara che l’attività in oggetto rispetta i valori limite di immissione assoluti e differenziali, stabiliti dal Piano di Classificazione acustica comunale*”;

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 14186 del 20/11/2015 a firma del Responsabile del Settore Servizi tecnici del Comune di Longiano avente ad oggetto “*Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per Rinnovo aut. scarico acque reflue industriali in rete fognaria pubblica*”, acquisito al Prot. Prov.le 99258 del 20/11/2015, corredato di planimetria di riferimento trasmessa in data 23/03/2016 ed acquisita da Arpae al PGFC 4263 del 25/03/2016;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura bianca: Atto Prot. n. 331 del 14/01/2016 come integrato da successivo Atto Prot. Com.le 2984 del 09/03/2016 a firma del Responsabile del Settore Servizi tecnici del Comune di Longiano avente ad oggetto “*Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per Rinnovo aut. scarico acque reflue industriali in rete fognaria pubblica-Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in fognatura bianca*”, acquisiti da Arpae ai PGFC 634 del 26/01/2016 e 3367 del 09/03/2016, corredati di planimetria di riferimento trasmessa in data 23/03/2016 ed acquisita da Arpae al PGFC 4263 del 25/03/2016;

**Dato atto** che le motivazioni e prescrizioni specifiche in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportati nell'ALLEGATO A e nell'Allegato B e Tavola Unica, parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Precisato** che il presente provvedimento sostituisce, il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura bianca, rilasciata dal Comune di Longiano con atto n. 67/IND del 18/11/2013;

**Ritenuto**, sulla base delle istruttorie agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **RICCI GIORGIO S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Longiano ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Vista** la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa da Cristina Baldelli ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **RICCI GIORGIO S.R.L.** (C.F./P.IVA 02295100404), nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Longiano, Via Emilia n. 2462, **per l'insediamento per l'insediamento adibito a commercio ricambi industriali nuovi e usati sito nel Comune di Longiano, Via Emilia n. 2462.**
2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;**
  - **autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;**
  - **autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura bianca.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**"ALLEGATO A e Tavola Unica"** e nell'**"ALLEGATO B e Tavola Unica"**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Longiano e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Longiano ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaè è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Longiano per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpaè, ad Hera S.p.a. e al Comune di Longiano per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

## SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA

### PREMESSA

Premesso che l'istanza riguarda un'attività esistente;

Visto il parere favorevole con prescrizioni di HERA prot. 99079 del 28.08.2015 al rilascio dell'autorizzazione allo scarico ai sensi del dlgs 152/06 e ss. mm. con prescrizioni

### CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	RICCI GIORGIO S.R.L.
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA EMILIA, 2462 - LONGIANO
Destinazione d'uso dell'insediamento	COMMERCIO RICAMBI INDUSTRIALI NUOVI E USATI
Potenzialità insediamento	500 mc/anno
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali e di prima pioggia
Ricettore dello scarico	Fognatura nera 'tipo A
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Vasca prima pioggia/disoleatore
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BASTIA, VIA RUBICONE DX 1950 FIUMICINO SAVIGNANO SUL RUBICONE

### PRESCRIZIONI

Lo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia sopra richiamate è autorizzato nel rispetto delle prescrizioni impartite da HERA nel parere sopraccitato, di seguito riportate:

1. Nella fogna nera di Via Olmadella sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da: **acque di prima pioggia aree di transito e deposito di mezzi industriali, platea coperta smontaggio parti meccaniche.**
2. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
3. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
  - **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
  - **pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
  - **vasca prima pioggia** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
  - **disoleatore con filtro a coalescenza** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali e di prima pioggia);
  - **misuratore di portata elettromagnetico e registratore grafico** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvato e piombato da HERA;

- **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali e di prima pioggia) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
4. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 3 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
  5. Il volume utile della vasca prima pioggia non deve essere maggiore del volume calcolato in base ai criteri della delibera di giunta regionale 286 del 14.02.2005 e 1860 del 18.12.2006 e pertanto solo i primi 5 mm ricadenti sulla superficie impermeabile scoperta dovranno confluire alla rete fognaria nera.
  6. La vasca di prima pioggia deve essere dotata di una valvola di chiusura a galleggiante, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
  7. Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec.**
  8. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
  9. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
  10. HERA, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue.
  11. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
  12. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
  13. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
  14. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
  15. La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
  16. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
  17. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, soprariportate, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

## **SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO IN FOGNATURA BIANCA**

### **PREMESSA**

Premesso che l'istanza riguarda un'attività esistente e che trattasi di un rinnovo di autorizzazione;

Si prende atto della dichiarazione resa tramite il modulo di istanza di AUA, dove al punto 1.n) la ditta dichiara che per quanto riguarda gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue di dilavamento che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata con titolo abilitativo 67/IND del 18.11.2013.

### **CARATTERISTICHE**

Responsabili dello scarico	Ricci Giorgio I.r. DITTA RICCI GIORGIO SRL
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Via Emilia, 2462 - Longiano
Destinazione dell'insediamento	Industriale "attività di rottamazione"
Potenzialità insediamento	acque reflue di dilavamento provenienti dall'area di stoccaggio/lavorazione di superficie pari a mq 700 circa
Ricettore dello scarico	fognatura acque bianche
Sistemi di trattamento prima dello scarico	disabbiatore/disoleatore n. 5 vasche in serie 1 vasca da mc. 24.77 1 vasca da mc. 20.78 volume totale mc 45.55 di cui: -volume di separazione mc 42,00 -volume di sedimentazione mc 3.55 filtri a coalescenza "tipo refil serbatoio di raccolta degli oli da mc. 4.35

### **PRESCRIZIONI**

Lo scarico è autorizzato nel rispetto delle prescrizioni impartite da ARPA con parere prot. n. 2013/6319 del 10.06.2013 sottoriportate relative allo **scarico in pubblica fognatura bianca delle acque reflue di dilavamento provenienti dalla platea di stoccaggio/lavorazione di superficie pari a mq.700:**

1. la ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc) così come indicato dalla norma tecnica DIN 1999 parte 2, par.5 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
2. i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di disoleazione, dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
3. con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dell'impianto di disoleazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto Pubblico

autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 “Parte Quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti”;

4. la ditta dovrà dotarsi di registro di carico e scarico vidimato, ove dovranno essere annotate tutte le asportazioni di fango. Il registro, i formulari e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
5. lo svuotamento del vano oli dovrà avvenire con adeguata periodicità e comunque almeno ogni 6 mesi, detti oli dovranno essere stoccati in altro contenitore o smaltiti, in conformità ai dettati di legge specifici;
6. l'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema audiovisivo che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli;
7. l'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
8. eventuali malfunzionamenti dell'impianto di trattamento dei reflui dovranno essere tempestivamente comunicati alla sezione provinciale di Arpa;
9. il sistema di trattamento dovrà comunque garantire che lo scarico rientri nei limiti previsti dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06;
10. Il pozzetto di ispezione terminale, idoneo al prelievo di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, in adempimento di quanto disposto dal comma 3 dell'art.101 del D.Lgs.n.152/06 e succ. mod.;
- 11. lo scarico di che trattasi dovrà essere classificato come “acque reflue di dilavamento” e dovrà rispettare i parametri della Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza.**

**Almeno un anno prima della scadenza dovrà essere inoltrata domanda di rinnovo allegando la documentazione comprovante l'avvenuto allontanamento periodico dei fanghi e l'eventuale documentazione relativa alle manutenzioni eseguite al sistema di trattamento dei reflui.**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**